

COMUNE di VILLAVERLA

REPERTORIO N. 14.05

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 25/01/1996

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28/03/2003

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 14/03/2006

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 27/03/2008

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 03/02/2011

**MODIFICATO CON DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 02/03/2012**

Art. 1 - Istituzione della tassa rifiuti solidi urbani

1. E' istituita nel Comune di Villaverla la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni come disciplinata dal decreto 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel presente Regolamento ogni qualvolta ricorre il termine tassa deve intendersi tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Art. 2 - Ambiti di applicazione della tassa

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 29.10.2001.
2. La tassa si applica per intero unitamente alle zone del territorio comunale individuate dal Regolamento del servizio di nettezza urbana ove la raccolta è obbligatoria.
3. Il servizio è obbligatoriamente istituito all' interno dei perimetri del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati e dei centri commerciali e produttivi integrati e degli insediamenti sparsi ove il servizio è attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità di cui all'articolo 59 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la tassa è dovuta, in rapporto ai bimestri solari di irregolare servizio, nella misura del 40 per cento della tariffa ordinaria. L'utente dovrà al fine di ottenere la riduzione della tassa, presentare formale e motivata richiesta all'Ufficio Tributi del Comune attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione e del servizio.
5. La raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni è effettuata su tutto il territorio comunale, e pertanto, la tassa è dovuta nelle misure stabilite dal presente Regolamento.

Art 3 - Soggetti attivi e passivi

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili è operata dalla legge di cui si fa rinvio.
2. In particolare la tassa è dovuta al Comune da chi a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte tassabili, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale quando il servizio sia istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
3. Sono solidalmente tenuti alla obbligazione di cui al comma precedente i componenti del nucleo familiare e coloro che fanno uso permanente.
4. Nel caso di abitazione a disposizione i soggetti obbligati sono i componenti del nucleo familiare che occupano, detengono o conducono l'immobile a qualsiasi titolo.
5. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa si applica con le modalità previste dall'articolo 62, comma primo del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
6. Il Comune, ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri uffici e servizi o per locali ed aree adibite a servizi per i quali il Comune sostiene interamente le spese di funzionamento.
7. Per i locali ammobiliati adibiti ad uso abitativo, affittati saltuariamente od occasionalmente e comunque per periodi di durata inferiore all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario.
8. Per i locali di cui al precedente comma, affittati per periodi superiori all'anno, la tassa è dovuta ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 4 - Locali ed aree tassabili

1. Sono tassabili le superfici dei locali e delle aree a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e diverse dalle aree a verde salve le esclusioni previste dalle legge e dall'articolo 5 del presente Regolamento.
2. La tassa è dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento.

Art. 5 - Locali ed aree intassabili

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno, quali:
 - locali destinati a centrale termica
 - vani tecnologici riservati al funzionamento degli ascensori, cabine elettriche e centrali telefoniche
 - locali, o parte di essi, occupati da forni, essicatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso (senza lavorazione)
 - locali interclusi o impraticabili
 - superfici destinate direttamente e esclusivamente allo svolgimento delle attività sportive, competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione della superficie aperte al pubblico o destinate ai servizi
 - locali non allacciati ai servizi a rete e privi di mobilio e suppellettili
 - edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di attività di culto
 - cavedi, cortili interni non accessibili
 - locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici adibiti ad attività agricola
 - locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a 1,80 metri
 - fabbricati non agibili ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione
 - I locali e le aree scoperte indicate all'articolo 62, comma quinto, del Decreto legislativo 507/1993.
2. Per eventuali locali ed aree non considerati nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.
3. Non sono altresì soggette alla tassa le superfici dei locali e le aree diverse da quelle contemplate dall'art. 5 del presente Regolamento, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, esclusivamente, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a spese proprie i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. I locali e le aree intassabili di cui ai commi precedenti, laboratori, locali di lavorazione, superfici produttive, dovranno essere indicati nella denuncia prevista all'art.19 del presente Regolamento, corredata da idonea documentazione.

Art. 6 - Parti comuni di edifici

1. Le parti comuni del condominio, a disposizione del condominio, quali i lastrici solari, le scale, gli androni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici e i cortili, non sono soggette alle norme del presente Regolamento.
2. All'eventuale uso e detenzione in via esclusiva di parti comuni da parte di uno o più condomini corrisponde obbligazione tributaria in capo agli stessi.
3. L'ufficio comunale deve richiedere annualmente all'amministratore del condominio di fornire l'elenco degli occupanti o detentori delle aree e dei locali di cui al comma 2.

Art. 7 - Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali ed aree scoperte in uso comune ed in uso esclusivo in multi proprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa.
2. L'ufficio comunale deve richiedere annualmente al soggetto che gestisce i servizi comuni di fornire l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e dei centri commerciali integrati.

Art. 8 - Criteri per la determinazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le riduzioni della tariffa unitaria vengono determinate, con riguardo alla minore produzione di rifiuti da conferire al servizio, nei seguenti casi:
 - a) (abrogato)
 - b) uso stagionale, limitato o discontinuo di abitazioni tenute a disposizione anche da parte di chi risiede, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio comunale.
 - c) (abrogato)
 - d) (abrogato)
 - e) utenze domestiche che utilizzano il composte o la concimaia per il trattamento della parte umida del rifiuto, nel rispetto delle prescrizioni stabilite in materia dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani;
2. (abrogato).
3. Speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione o di esenzione, vengono riconosciute a fronte di:
 - a) particolari situazioni di disagio sociale ed economico delle famiglie;
 - b) svolgimento di rilevanti attività di carattere sociale o culturale da parte di enti ed associazioni che dispongono di esigue risorse in ragione delle attività svolte nell'interesse collettivo, iscritte nell'albo delle Associazioni comunali.
 - c) svolgimento di attività di carattere sociale e culturale, senza fini di lucro, per la tutela dell'ambiente e del territorio, anche con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, iscritte comunque nell'albo delle Associazioni comunali;
 - d) disagio causato dalla lontana localizzazione del bidone per la raccolta del rifiuto secco rispetto all'abitazione di residenza dove avviene la produzione di rifiuti, limitatamente alle Vie individuate con delibera di Giunta Comunale.-

Art. 9 - Misurazione della superficie

1. La superficie tassabile dei locali viene determinata sul filo interno dei muri al netto delle strutture perimetrali quali muri, tramezzi, divisorii.
2. La superficie tassabile delle aree viene determinata con riguardo al perimetro interno delle stesse al netto della superficie occupata da eventuali fabbricati o costruzioni.
3. La superficie tassabile viene misurata in metri quadrati.
4. Nel calcolo della superficie tassabile complessiva le frazioni fino a mezzo metro quadro si trascurano, le superiori costituiscono superficie tassabile con arrotondamento al metro quadrato.

Art. 10 - Gettito della tassa

1. Il gettito complessivo presunto della tassa determinato secondo i criteri definiti dall'articolo 61 del decreto legislativo 507/1993, in misura pari ad una quota del costo del servizio, sarà stabilito con la deliberazione di approvazione delle tariffe.

2. Il grado di copertura dei costi pari a 100 dovrà essere raggiunto entro i termini stabiliti dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158, così come modificato dall'art. 21, comma 21 della Legge 27.12.2002 n. 289.

Art. 11 – Determinazione delle tariffe e delle cauzioni

1. Le tariffe sono approvate dalla Giunta Comunale entro i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione, secondo i seguenti criteri:
 - gli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sono divisi in: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
 - le utenze domestiche devono smaltire il rifiuto secco in appositi bidoncini distribuiti dall'Ente e seguire tutte le indicazioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani;
 - per le utenze domestiche la tassa dovuta viene calcolata come segue: una parte fissa ottenuta moltiplicando la tariffa per un coefficiente stabilito annualmente in base al numero dei componenti il nucleo familiare, e per la superficie occupata; una parte variabile in funzione della quantità di rifiuto prodotto desunta dal numero degli svuotamenti del bidoncino del secco moltiplicati per un costo unitario stabilito annualmente con delibera di Giunta Comunale sulla base dei costi del servizio. In tale delibera sarà inoltre determinato un numero minimo di svuotamenti (fisso) per ogni utenza. Sarà conteggiato un doppio svuotamento nel caso in cui l'utenza esponga il bidoncino del rifiuto secco per lo svuotamento con il coperchio aperto, straripante di rifiuti o con sacchetti sparsi nelle vicinanze;
 - il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante all'anagrafe alla data di predisposizione del ruolo rifiuti, eventuali variazioni saranno considerate con il ricalcolo nell'anno successivo; per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero dei componenti alla data di inizio dell'utenza;
 - per le persone non residenti nel comune di cui non si conosce la composizione del nucleo familiare, il numero degli occupanti l'alloggio viene determinato seguendo i criteri della L. R. 02.04.1996 n. 10, "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" art. 9 "Assegnazione dell'alloggio".
 - per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio;
 - per le utenze non domestiche la tassa dovuta da ogni utente viene calcolata come segue: una parte fissa ottenuta moltiplicando la tariffa per dei coefficienti stabiliti annualmente in rapporto alla potenzialità di produzione di rifiuto, e per la superficie occupata; una parte variabile in funzione della quantità di rifiuto desunta dal numero degli svuotamenti dei bidoncini moltiplicati per un costo unitario stabilito annualmente con delibera di Giunta sulla base dei costi del servizio; sarà conteggiato un doppio svuotamento nel caso in cui l'utenza esponga il bidoncino del rifiuto secco e/o umido per lo svuotamento con il coperchio aperto, straripante di rifiuti o con sacchetti sparsi nelle vicinanze;
 - le utenze non domestiche che non ritirano gli appositi bidoni distribuiti dal Comune, sono soggette alla tassa rifiuti per la parte relativa alla copertura dei costi generali (ad esempio spazzamento e lavaggio strade, accertamento e riscossione, raccolta e trasporto differenziata) dipendentemente dalla superficie occupata;
 - ai soggetti appartenenti alla categoria delle utenze non domestiche che per motivi connessi allo svolgimento dell'attività produttiva non abbiano ritirato il bidoncino per la raccolta del rifiuto umido, verrà consentito di utilizzare i contenitori per detto rifiuto collocati presso le isole ecologiche. Ad essi verrà addebitato n. 1 svuotamento settimanale per la determinazione della parte variabile della tassa.
2. Per la consegna del materiale necessario alla raccolta del rifiuto secco, umido e della tessera per poter accedere all'ecocentro sono stabilite le seguenti cauzioni:

- € 25,00 per la consegna di ogni bidone del secco o dell'umido da 120 litri e della tessera per l'ecocentro;
- € 50,00 per la consegna di ogni bidone del secco o dell'umido da 240 litri e della tessera per l'ecocentro;

Sarà richiesta una somma pari ad € 1,00 nel caso in cui l'utente smarrisca la tessera e ne chieda la copia.

Art. 12 – (abrogato)

Art. 13 - Classificazione dei locali ed aree tassabili

1. L'individuazione delle categorie e sottocategorie dei locali ed aree scoperte tassabili con la stessa tariffa si ottiene aggregando le attività caratterizzate da coefficienti di produttività e costo di smaltimento specifici, similari, tali da comportare tariffe unitarie analoghe.
2. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tassabile con criteri di analogia.
3. L'appartenenza di locali ed aree scoperte tassabili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Si applica la seguente classificazione:
 - Cat. 1) abitazioni private e pertinenze
 - Cat. 2) musei, scuole pubbliche e private, cinematografi e teatri
 - Cat. 3) autorimesse, distributori di carburante, carrozzerie
 - Cat. 4) alberghi con ristorante
 - Cat. 5) alberghi senza ristorante
 - Cat. 6) uffici, agenzie, studi professionali
 - Cat. 7) banche ed istituti di credito
 - Cat. 8) negozi di abbigliamento, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
 - Cat. 9) edicola, farmacia, tabacchi
 - Cat. 10) parrucchiere, barbiere, estetista
 - Cat. 11) attività artigianali
 - Cat. 12) attività industriali con capannoni di produzione
 - Cat. 13) ristoranti, trattorie, pizzerie
 - Cat. 14) bar, pasticcerie
 - Cat. 15) negozi di generi alimentari, supermercati
 - Cat. 16) ortofrutta, fiorerie, pizza al taglio
 - Cat. 18) mobilifici, (esposizioni)
 - Cat. 19) mercato

Art. 14 - (abrogato)

Art. 15 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. La tassa è ridotta di un terzo di quanto dovuto per la parte fissa nel caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato a discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune ;

- b) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- c) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a), risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio comunale;
1. bis La parte fissa della tassa è ridotta del 50 per cento per l'utente (soggetto che ha depositato la relativa dichiarazione inerente ad abitazione) di età superiore a 65 anni, in possesso di ISEE del nucleo familiare con un solo componente pari alla pensione sociale INPS, con più componenti pari alla pensione sociale INPS più il 30 per cento.
1. ter E' stabilita una riduzione pari al numero fisso annuo di svuotamenti del bidoncino del rifiuto secco, agli utenti residenti nei tratti di Vie individuate annualmente con delibera di Giunta Comunale, in ragione della eccessiva distanza della residenza rispetto alla localizzazione del bidone del rifiuto secco.
2. Sono stabilite speciali agevolazioni per i casi seguenti:
- esenzione totale per rilevante attività di cui agli articoli 8.3 b. e 8.3 c.
 - riduzione del 15 per cento sulla parte fissa della tariffa, ai produttori di rifiuti solidi urbani che dimostrino di utilizzare il composte o la concimaia;
 - nel caso di occupazioni realizzate per lo svolgimento del mercato e del commercio in forma itinerante, non viene applicata la maggiorazione 50% indicata all'art. 18 comma 2;
 - esenzione totale della parte fissa per le scuole pubbliche e le scuole private sostenute economicamente dal Comune;
 - e' prevista una agevolazione (consegna di una chiave per i bidoni dei pannolini/pannoloni) nei seguenti casi:
 - nucleo familiare con la presenza di un bambino fino al compimento del 3° anno di età;
 - nucleo familiare con la presenza di persona in particolare situazione sanitaria;
- Le agevolazioni del presente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
3. Le riduzioni indicate nel comma 1 e 1 bis, sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 16 – Modalità per conseguire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- Le richieste di riduzione, agevolazioni od esenzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli denuncia, completi di tutti i dati richiesti.
- Le domande incomplete saranno irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
- Le agevolazioni e riduzioni una volta concesse competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
- Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e agevolazioni.
- Il venir meno delle condizioni necessarie all'ottenimento delle agevolazioni e riduzioni deve essere comunicato all'ufficio tributi nei termini di 30 giorni.

Art. 17 – Cumulo delle riduzioni

- Ove ne ricorrono i presupposti le riduzioni tariffarie previste dall'art. 15 sono cumulabili.

Art. 18 – Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria dovuta per metro quadrato e per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti, o , in caso di mancata corrispondenza recanti voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitative diviso per 365 e maggiorate del 50%.
3. La tassa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubblici, non liberando il contribuente da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, da effettuarsi presso la tesoreria comunale, senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tassa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di sagre, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante, mercati e simili.
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 60 minuti;
 - b) occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 60 minuti;
 - c) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
 - d) occupazioni per effettuazione di traslochi;
 - e) occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
 - f) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione.

Art. 19 – Denunce

1. I soggetti indicati dall'articolo 63 del decreto legislativo 507/1993 devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune con le modalità stabilite dall'articolo 70 del citato decreto legislativo.
2. Il Comune appone timbro di ricevuta su copia della denuncia presentata. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata semplice, la denuncia si considera presentata il giorno di spedizione dall'Ufficio postale.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, con le modalità stabilite dalla legge, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.
4. Nella denuncia devono essere anche indicati i locali ed aree intassabili, il motivo della non tassabilità, al fine di consentire i necessari controlli.
5. Gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare, diverse dal denunciante, non sono richiesti per i residenti nel Comune.

Art. 20 - Inizio, variazioni e cessazioni dell'occupazione e detenzione

1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo in cui ha avuto inizio l'utenza.
2. L'obbligazione tributaria cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
3. La denuncia di variazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa, con esclusione di quanto previsto dall'articolo 15, primo, secondo e terzo comma, e 16 del presente Regolamento, esplica effetti a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 64, comma quarto, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 21 – Accertamento

1. Gli accertamenti in caso di denuncia omessa, infedele o incompleta avvengono ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 507/1993.
2. L'accertamento può essere effettuato separatamente per ogni singola annualità.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo 11 novembre 1993, n. 507.
4. Il Comune non è tenuto a notificare ai contribuenti avvisi di accertamento per modificazioni dell'ammontare della tassa a seguito di variazioni tariffarie o cambio di categoria.

Art. 22 – Riscossione

1. La riscossione avviene, con iscrizione in ruoli ordinari, ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. I ruoli sono formati dal funzionario responsabile sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli avvisi di accertamenti notificati.

Art. 23 – Rimborsi e sgravi

1. I rimborsi e gli sgravi avvengono nei modi e termini stabiliti dall'art. 75 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. I rimborsi spettanti al contribuente sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo. Eventuali eccedenze sono rimborsate nei termini e con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. I rimborsi e gli sgravi sono disposti dal funzionario responsabile sulla base di adeguata documentazione.

Art. 24 – (abrogato)**Art. 25 – Controlli**

1. L'attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili viene svolta dall'ufficio comunale con i poteri conferitogli dall'art. 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il potere di accedere su autorizzazione del Sindaco e con preavviso è consentito ai soggetti individuati dal comma secondo dell'art. 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 anche per i controlli in sede istruttoria sulle domande di riduzione o esenzione.

Art. 26 – Sanzioni

1. Le sanzioni sono irrogate con le modalità stabilite dall'art. 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 25,82 a € 77,47.
3. Il Sindaco determina l'ammontare delle sanzioni con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 27 – Contenzioso

1. Il contenzioso fino all'insediamento degli organi di giurisdizione tributaria previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è regolato dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638

Art. 28 – Gli obblighi degli uffici comunali

1. Gli Uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.

Art. 29 – Norme abrogate

1. Il presente Regolamento, entra in vigore dall'1.1.1996 ed abroga e sostituisce ogni norma regolamentare previgente in materia.

Art 30 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il Comune adotterà, per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996, la struttura tariffaria e la classificazione in categorie e sottocategorie tassabili secondo i criteri stabiliti agli articoli 11 e 13 del presente Regolamento indicando il rapporto di copertura delle spese.
2. Tutti gli importi delle tariffe definite con il presente Regolamento vanno arrotondati alle 10 lire con criterio Commerciale.
3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo, da adottare nei termini stabiliti dall'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si applicano le tariffe e le categorie vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
4. In attesa della adozione del regolamento del servizio di cui al comma primo dell'articolo 2 del presente Regolamento si richiama a precedenti regolamenti del servizio o simili.
5. Per l'anno 1996 verrà emesso in ruolo provvisorio in attesa della definizione delle superfici da assoggettare a tassazione.